

Città di Nola



Provincia di Napoli

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Piazza Duomo, 1 – C.A.P. 80035 - C.F. 84003330630 - Partita I.V.A. : 01549321212

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86

Del 05/05/2017

OGGETTO: Approvazione disciplinare per il rimborso spese legali per gli Amministratori e dipendenti comunali, coinvolti in procedimenti penali, per attività poste in essere nello specifico adempimento dei compiti istituzionali- Revoca delibera di G.M. n 48 del 22/04/2014

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di maggio alle ore 9,00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
avv. Biancardi Geremia	Sindaco	No
Dott. Manzi Antonio	Vice Sindaco	Si
Dott. De Lucia Enzo	Assessore	No
dr. Parisi Luciano	Assessore	No
arch. Trinchese Cinzia	Assessore	Si
dott.ssa De Stefano Carmela	Assessore	Si
prof. Cutolo Michele	Assessore	Si
avv. Napolitano Brusino Lucianna	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott. Manzi Antonio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;

- Dal Responsabile del SETTORE dott. Paolino Santaniello in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all'art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

RELAZIONE ISTRUTTORIA:

Premesso che in tema di patrocinio legale, per i dipendenti degli enti pubblici, vi è sempre stata una precisa normativa di riferimento, dall'art. 16 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, recepita successivamente dall'art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dall'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e, da ultimo, dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, che stabiliva che : “ **l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento**”

Che, invece, per quanto riguardava gli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri), non essendoci stata, fino a giugno del 2015 , una normativa ad hoc per il rimborso delle spese legali per le attività poste in essere nello specifico adempimento dei compiti istituzionali, per giurisprudenza, quasi costante, veniva applicata la normativa prevista per i dipendenti pubblici;

Che tale interpretazione, sancita ripetutamente dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa che contabile, era stata smentita dalla Corte di Cassazione – Sezione I, con Sentenza n. 5264 del 11.2.2015, depositata in cancelleria il 17 marzo 2015, che aveva ritenuto, non applicabile agli amministratori degli enti locali la disciplina in materia di rimborso spese legali valida per i dipendenti, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell'amministrazione pubblica ad altro titolo) e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, dunque, «*non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (v. Cass. n. 25690/2011, n. 20193/2014)*»;

Rilevato che:

- in sede di conversione del Decreto legge n. 19 giugno 2015 n. 78, legge 6 agosto 2015 n. 125, è stato introdotto l'art. 7-bis che ha previsto, in modo esplicito, **la possibilità di rimborso delle spese legali degli amministratori, seppur a determinate condizioni e comunque a patto che la vicenda processuale si sia chiusa in modo favorevole per il diretto interessato, non solo in caso di sentenza assolutoria, ma anche in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.**
- con la nuova disposizione, quindi, viene colmato un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, confermando che «la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato», ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la l'esecuzione dell'incarico ricevuto;
- con delibera di G.M. n. 48 del 22/04/2014, veniva approvato il disciplinare per il rimborso delle spese legali per i dipendenti coinvolti in procedimenti penali;

Ritenuto opportuno revocare la predetta delibera n. 48 del 22/04/2014 e procedere all'approvazione di un nuovo disciplinare che contempli il rimborso delle spese legali sia dei dipendenti che degli amministratori, alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge 06/08/2015 n..125;

Visto il nuovo disciplinare all'uopo predisposto dall'ufficio competente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e consequenzialmente:

- Revocare la delibera di G. M. n. 48 del 22/04/2014
- Approvare il disciplinare per il rimborso spese legali per gli Amministratori e dipendenti comunali, coinvolti in procedimenti penali, per le attività poste in essere nello specifico adempimento dei compiti istituzionali, composto da n. 7 (sette) articoli, che si allega alla presente (sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Paolino Santaniello

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI, COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI, PER ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NELLO SPECIFICO ADEMPIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI- REVOCA DELIBERA DI G.M. N 48 DEL 22/04/2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Nola, 28/04/2017

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Paolino Santaniello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to Dott. Manzi Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data (di inizio pubblicazione), è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000

Nola, 05/05/2017

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 11/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1392

Nola,

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11/05/2017 con nota prot. n. 17 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola,

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto